

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7128 del 13/03/2020 (Rv. 657555 - 01)

Espulsione amministrativa - Omessa informazione circa il termine per la partenza volontaria e il rientro volontario - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Diritto a far valere la violazione nel giudizio di convalida - Sussistenza - Fondamento.

Non può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7128 del 13/03/2020 (Rv. 657555 - 01)